



Circolare 4/2021

Temi:

Esonero versamento contributi professionisti	1
Novità in materia di riscossione	1
Registri Iva – Dichiarazione annuale precompilata.....	2
Conservazione digitale fatture elettroniche 2019.....	2
Contributo imprese comuni montani sciistici.....	2
Indennità lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali, dello spettacolo	2
ISO – Linee guida generale per lavoro sicuro durante la pandemia Covid-19.....	3
Prezzi di trasferimento - Implicazione della pandemia Covid-19.....	3
Nuove modalità per l'imposta di bollo su fattura elettronica	4

Gentili Clienti,

con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono inoltre entrate in vigore dal 23.03.2021 le disposizioni previste dal c.d. "Decreto Sostegni" di cui vorremmo informarvi.

Esonero versamento contributi professionisti

La Finanziaria 2021, al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell'attività esercitata da quest'ultimi, ha istituito un **fondo per l'esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali**.

Tale fondo consente l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- dai **lavoratori autonomi** iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- dai **professionisti** iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;

con un reddito complessivo 2019 **non superiore a Euro 50.000** e che hanno subito una **riduzione del fatturato, corrispettivi 2020 di almeno il 33%** rispetto a quello del 2019.

Ora, il Decreto in esame, ha:

- previsto un incremento della dotazione del predetto fondo da Euro 1.000 milioni a Euro 2.500 milioni;
- introdotto il nuovo comma 22-bis che **subordina l'efficacia delle nuove disposizioni all'autorizzazione della Commissione UE**.

Novità in materia di riscossione

Le disposizioni in materia di riscossione prevedono:

- la proroga dal **28.02 al 30.04.2021** della sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di accertamento esecutivi, ecc., con la conseguenza che gli stessi dovranno essere effettuati entro il **31.05.2021** (anziché entro il 31.03);



- relativamente alle somme dovute ai fini della “rottamazione dei ruoli” / “saldo e stralcio”, la proroga al **31.07.2021** del termine per il pagamento delle **rate in scadenza nel 2020** e al **30.11.2021 delle rate 2021** in scadenza fino al 31.07;
- l’annullamento automatico dei debiti di **importo residuo, al 23.03.2021, fino a Euro 5.000** risultanti da debiti affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2010, per i soggetti con reddito 2019 fino a Euro 30.000;

Registri Iva – Dichiarazione annuale precompilata

In considerazione delle difficoltà registrate dagli operatori, intermediari a seguito dell'emergenza COVID-19, è **differita** la predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate:

- delle bozze dei registri IVA e comunicazioni dati dichiarazioni periodiche a partire dalle **operazioni effettuate dall’01.07.2021**;
- della bozza della dichiarazione annuale a partire dalle **operazioni effettuate dall’01.01.2022**.

Conservazione digitale fatture elettroniche 2019

La conservazione digitale delle fatture elettroniche riferite al periodo d’imposta in corso al **31.12.2019** è considerata tempestiva se effettuata, “al più tardi”, **entro il 10.06.2021**.

Archiviamo le fatture elettroniche per i clienti per i quali noi teniamo la contabilità. Per quanto riguarda l’archiviazione, i clienti che si occupano della loro contabilità dovrebbero contattare il loro fornitore di software.

Contributo imprese comuni montani sciistici

É previsto uno specifico stanziamento di Euro 700 milioni destinato alle **Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano** finalizzato all’erogazione di contributi a favore degli esercenti **attività di vendita di beni e servizi al pubblico**, tra cui impianti di risalita, maestri e scuole di sci, nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Il contributo in esame **non è tassato** ai fini IRPEF, IRES, IRAP.

Le modalità attuative dell’agevolazione sono demandate al Ministero del Turismo.

Indennità lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali, dello spettacolo

Oltre a prevedere “nuovamente” l’erogazione “una tantum” di un’indennità pari a **Euro 2.400** a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità (Euro 1.000) del c.d. “Decreto Ristori” al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito elencati, che a causa dell'emergenza COVID-19 hanno cessato, ridotto, sospeso la propria attività o rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a Euro 2.400.

L’indennità:

- **non è cumulabile** nel caso in cui il soggetto interessato ricada in più di una delle fattispecie di seguito esaminate ed è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità;
- **non concorre alla formazione del reddito**;
- è erogata dall’INPS, previa apposita domanda da presentare **entro il 31.5.2021** nel limite dei fondi stanziati (Euro 897,6 milioni per il 2021).

Lavoratori settore turismo e stabilimenti termali

Relativamente al settore turismo e stabilimenti termali è prevista la spettanza di un’indennità onnicomprensiva pari a Euro 2.400 a determinate condizioni a favore di:



- lavoratori dipendenti stagionali;
- lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei predetti settori;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato.

Stagionali, intermittenti, occasionali, venditori “Porta a Porta”

Relativamente ai settori diversi da quelli del turismo, stabilimenti termali, è prevista la spettanza di un'indennità onnicomprensiva pari a Euro 2.400 a determinate condizioni a favore di:

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- incaricati alle vendite a domicilio (venditori “porta a porta”).

Lavoratori settore spettacolo

Relativamente al settore dello spettacolo è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a Euro 2.400 a determinate condizioni a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Le richieste dovranno essere trasmesse dagli stessi interessati tramite il [servizio online dell'INPS](#)

ISO – Linee guida generale per lavoro sicuro durante la pandemia Covid-19

L'Organizzazione internazionale per la normazione, in breve ISO ha pubblicato lo standard ISO/PAS 45005: 2020 “Occupational health and safety management – General guidelines for safe working during the Covid-19 pandemic”. Questo documento contiene alcune raccomandazioni sulle misure da adottare nella gestione dei rischi derivanti dalla diffusione del Covid-19 per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori. Lo standard ha la finalità che le organizzazioni di qualsiasi dimensione e settore utilizzano un approccio sistematico nella gestione dei rischi legati all'emergenza epidemica, in modo da garantire la dimostrabilità delle misure adottate nel tempo.

Prezzi di trasferimento - Implicazione della pandemia Covid-19

L'OCSE ha pubblicato la “Guidance on the transfer pricing implications of the Covid-19 pandemic” con il fine di valutare l'applicazione del principio di libera concorrenza e delle Transfer Pricing Guidelines, con riferimento all'attuale situazione globale, fortemente condizionata dagli effetti della pandemia Covid 19. Nello specifico, l'OCSE pone l'accento sui seguenti temi:

- **l'analisi di comparabilità**, per valutare le condizioni economiche pre e post pandemia;
- **l'allocazione delle perdite**, strettamente connessa all'allocazione dei rischi: un soggetto che non assume il rischio di mercato non dovrebbe procedere all'allocazione di perdite conseguenti;
- **l'allocazione di costi specifici da Covid-19** (quali i DPI), che potrebbero essere esclusi dal calcolo dell'indicatore di profitto netto;
- **gli interventi governativi**, i quali possono giustificare aggiustamenti di comparabilità;
- **gli advanced pricing agreements** (c.d. APA), per i quali è necessaria di valutare la necessità di revisione o di risoluzione.



Nuove modalità per l'imposta di bollo su fattura elettronica

In presenza di fatture "senza" IVA di importo superiore a Euro 77,47 va assolta l'imposta di bollo di Euro 2. Da quest'anno sono state riviste le modalità di versamento come segue.

Periodicamente l'Agenzia delle Entrate rende disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del proprio sito Internet gli Elenchi "A" e "B", contenenti le fatture elettroniche per ogni trimestre di riferimento per le quali, in sede di compilazione della fattura elettronica:

- l'imposta di bollo è stata applicata (Elenco A);
- l'imposta di bollo non è stata applicata pur risultando dovuta (Elenco B), sempre in base a un controllo automatizzato.

Dopodiché il contribuente, anche tramite intermediario delegato, è tenuto a verificare l'Elenco B, relativo alle fatture emesse senza imposta di bollo pur risultando dovuta per l'Agenzia, entro fine mese del mese successivo al trimestre (p.e. il 30.04. per il 1° trimestre 2021), al fine di **confermare ovvero negare** quanto presupposto dall'Agenzia. La scadenza per il pagamento ora è fissata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Nella tabella che segue sono riportate in sintesi le tempistiche per l'esercizio in corso (2021) quanto sopra esaminate:

Periodo emissione fatture	Messa a disposizione elenchi A e B	Termine modifiche elenco B	Termine di versamento imposta di bollo
1° trimestre	15.04.2021	30.04.2021	31.05.2021 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
2° trimestre	15.07.2021	10.09.2021	30.09.2021 ⁽²⁾
3° trimestre	15.10.2021	31.10.2021	30.11.2021
4° trimestre	15.01.2022	31.01.2022	28.02.2022

(1) Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera € 250, il versamento può essere eseguito entro il 30.9.

(2) Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera € 250, il versamento può essere eseguito entro il 30.11.

I clienti che intendono **avvalersi dello studio per il controllo dell'importo dovuto e la preparazione del modello F24**, sono pregati di mandarci una comunicazione che hanno emesso fatture con l'imposta di bollo virtuale, periodicamente ogni trimestre al seguente indirizzo email: iva@lanthaler-berger.it.

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente.

Il Vs. team di Consulenti